

	COMUNE DI VERMIGLIO	PROVINCIA DI TRENTO
	Rep. n. ____ - Atti pubblici	
	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELLE P.ED. 1170 E P.ED. 1171 IN	
	C.C. VERMIGLIO, CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO	
	TEMPORANEO DI DESTINAZIONE D'USO, PER IMPIEGO A SCOPI PRODUTTIVI	
	QUALE RISTORANTE - BAR ALL'INSEGNA "MALGA VALBIOLO"	
	Repubblica Italiana	
	L'anno duemilaventisei addì ____ (_____) del mese di _____ in Vermiglio	
	ad ore _____, nella Residenza Municipale, avanti a me dott. Gasperini Alberto, in	
	qualità di Segretario comunale di Vermiglio e Segretario Generale della Gestione	
	Associata Alta Val di Sole, tenuto a rogare i contratti di detto Ente in ossequio a	
	quanto disposto dall'art. 137 e 166 del Codice degli enti locali della Regione	
	autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n.	
	2, e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile sono personalmente	
	comparsi i signori:	
	- BERTOLINI MICHELE nato a Cles (TN) il 17.11.1983, residente in Vermiglio,	
	Sindaco pro tempore del Comune di Vermiglio, il quale dichiara di intervenire per	
	questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse	
	dell'Amministrazione che legalmente rappresenta (codice fiscale n. 00343510228), a	
	ciò autorizzato con atto giuntale n. ____ dd. _____ allegata alla presente	
	(allegato A);	
	- _____ nato a ____ il _____, residente _____, Socio e legale	
	rappresentante della Società _____, con sede in _____,	
	c.f. e nr. di iscrizione nel registro delle imprese _____, ivi	
	domiciliato per la carica, che interviene nel presente atto nella sua predetta qualità a	

	ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con verbale dd. _____,	
	di seguito denominato concessionario.	
	Detti componenti delle cui identità personali, qualifica, poteri e capacità giuridica, io	
	Segretario Comunale, sono certo,	
	PREMESSO	
	- che il Comune di Vermiglio è proprietario delle p.ed. 1170 e p.ed. 1171 in C.C.	
	Vermiglio, situate in località Valbiolo e destinate a Ristorante-bar all'insegna	
	"Malga Valbiolo";	
	- che con deliberazione giuntale n. ____ dd. 18.03.2026, è stata indetta una	
	procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione delle unità	
	immobiliari p.ed. 1170 e p.ed. 1171 in C.C. Vermiglio, situate in località Passo del	
	Tonale – Malga Valbiolo da adibire a Bar - Ristorante (allegato B);	
	- che sulla base degli esiti della gara, come risultanti da verbale dd. 22.04.2026,	
	intervenuta la preliminare positiva verifica circa il possesso da parte del soggetto	
	risultato miglior offerente, dei requisiti generali e specifici richiesti per la piena	
	efficacia della aggiudicazione, si decideva di procedere alla formalizzazione	
	dell'atto negoziale di assegnazione in godimento del bene alla società	
	_____ (allegato C);	
	- visto l'attestato di prestazione energetica _____ dd. _____ riferito alle	
	p.ed. 1170 e p.ed. 1171 in C.C. Vermiglio (allegato D).	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:-----	
	ART. 1 - OGGETTO	
	Il Comune di Vermiglio, come sopra rappresentato, concede alla società	
	_____, di seguito denominata concessionario, che accetta a mezzo del	
	suo predetto rappresentante, l'unità immobiliare costituita dai beni per l'attività di	

	somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, identificata catastalmente dalle	
	p.ed. 1170 e 1171 C.C. Vermiglio. In particolare, l'attività di somministrazione al	
	pubblico di alimenti e bevande rispetta e traduce le norme provinciali e nazionali	
	vigenti.	
	Le unità immobiliari in concessione sono composte dai locali e dagli arredi e delle	
	suppellettili, la cui destinazione e superficie è espressa nelle planimetrie (allegato E),	
	che analogamente formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	La concessione dei beni di cui trattasi è effettuata al fine di svolgere la realizzazione	
	di attività di somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, con divieto di	
	modificarne la destinazione.	
	Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,	
	semiautomatici e elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110	
	del TULPS.	
	Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini	
	dell'avvio dell'attività presso i competenti uffici e dell'apertura dell'attività di	
	ristorazione presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Asuit - Azienda	
	sanitaria universitaria integrata del Trentino.	
	Al termine del presente contratto, il concessionario dovrà restituire i locali e gli arredi	
	in buono stato di manutenzione, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano	
	compresi di suppellettili specificati nell'inventario (allegato F).	
	La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub concessione a	
	terzi. Nel caso di inadempienza il contratto verrà risolto di diritto.	
	ART. 2 – SERVIZI AGGIUNTIVI	
	Il concessionario, ferme restando le attività di cui all'art. 1, può attivare ulteriori	
	servizi e iniziative compatibili con la struttura e con l'attività di somministrazione di	

	alimenti e bevande, con l'onere di acquisire le relative concessioni, convenzioni e/o	
	autorizzazioni. I servizi aggiuntivi non possono in ogni caso comportare oneri a	
	carico del Comune.	
	ART. 3 - DURATA	
	La presente concessione ha la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal giorno di	
	immissione nel possesso dei locali, vale a dire dalla data di sottoscrizione del	
	presente contratto e termine con il 31 maggio 2032.	
	Il concessionario potrà recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione a	
	mezzo lettera raccomandata, con un preavviso minimo di sei mesi, fermo restando	
	che il recesso non potrà avere effetto prima che siano trascorsi tre anni dall'avvio del	
	contratto. Qualora il recesso avvenga prima della scadenza del quarto anno, il	
	canone rimarrà comunque dovuto per intero per i primi tre anni.	
	Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi	
	ragioni di interesse pubblico.	
	La concessione sarà prorogata per un ulteriore periodo di 6 anni, in conformità con	
	l'art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 (Legge sull'equo canone), escludendo sin	
	d'ora le casistiche previste dall'art. 29 della medesima legge, salvo il verificarsi di	
	cause di interesse pubblico o di forza maggiore, qualora vengano effettuate le opere	
	di riqualificazione specificate nel paragrafo IV del bando di gara.	
	ART. 4 - CANONE	
	Il canone annuo fisso di concessione, derivante dall'offerta presentata dal	
	concessionario in sede di gara sul canone base fissato dal Comune, viene	
	convenuto ed accettato in Euro _____.- (diconsi _____/00), oltre	
	all'I.V.A. nella misura di legge da versare in rate trimestrali anticipate, di Euro	
	_____ (diconsi _____) ciascuna, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, entro	

	il giorno 30 del mese di riferimento, al Tesoriere Comunale – Cassa Centrale Banca -	
	Credito Cooperativo Italiano S.p.A. con pagamento PagoPa.	
	In caso di ritardo superiore a mesi 1 (uno) nel pagamento di ciascuna rata del	
	canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto	
	dal successivo art. 13, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.	
	ART. 5 – LAVORI	
	Il concessionario si impegna a predisporre, a propria cura e spese, un progetto di	
	riqualificazione dell'immobile per un importo complessivo dei lavori non inferiore a	
	euro 1.000.000,00 al netto dell'IVA.	
	Il progetto dovrà essere presentato al Comune per la relativa approvazione e dovrà	
	prevedere interventi di miglioramento e riqualificazione dell'immobile, tra cui in	
	particolare:	
	• incremento e adeguamento del numero dei servizi igienici (WC);	
	• ampliamento della zona destinata ai posti a sedere interni;	
	• collegamento funzionale della malga con l'edificio adiacente, comprensivo della	
	realizzazione di un nuovo ingresso;	
	• ampliamento di terrazze esterne;	
	• realizzazione di nuovi magazzini e spazi di servizio;	
	• verifica adeguamento dell'impianto elettrico;	
	• verifica e adeguamento impianto idrico sanitario;	
	• installazione separatore di grassi per la cucina.	
	Le opere previste dal progetto dovranno essere approvate dal Comune di Vermiglio	
	e saranno interamente a carico del concessionario, che dovrà provvedere alla loro	
	completa realizzazione entro e non oltre il sesto anno di durata della concessione.	
	ART. 5 – MANUTENZIONI	

	La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.	
	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. L'eventuale	
	manutenzione straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto che	
	il concessionario ritenesse di effettuare, in aggiunta rispetto a quelli obbligatori	
	rispetto al bando di gara, saranno a carico del concessionario, previa autorizzazione	
	del Comune e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente.	
	Per la distinzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e	
	straordinaria migliorativa, in forma non esaustiva, si rinvia al disciplinare tecnico	
	amministrativo (Allegato G) che forma parte integrante ed essenziale del presente	
	contratto.	
	Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non	
	corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, arredi e suppellettili,	
	indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione	
	ordinaria o straordinaria.	
	Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non	
	urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per	
	effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così	
	espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.	
	Detti interventi saranno effettuati nei periodi di bassa stagione.	
	Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a	
	causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura,	
	qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di	
	imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della	
	necessità di interventi di manutenzione straordinaria.	
	Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il	

	consenso preventivo scritto del Comune di Vermiglio. Al Comune è riconosciuto	
	comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il	
	tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.	
	Resta inteso che le eventuali modifiche e addizioni, anche se autorizzate, non	
	daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.	
	ART. 6 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
	Il concessionario dovrà garantire l'apertura del pubblico esercizio nel periodo per	
	almeno 7 (sette) mesi di ciascun anno di contratto, fatto salvo quanto previsto in	
	materia di riposo settimanale e di chiusura temporanea dalla normativa in vigore sui	
	pubblici esercizi.	
	ART. 7 – UTENZE	
	Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie relative agli spazi	
	esclusivi e tutte le spese inerenti le parti comuni, che la normativa vigente pone a	
	carico del conduttore, sono a carico del concessionario.	
	Il concessionario si obbliga in ogni caso a rimborsare a consuntivo al Comune di	
	Vermiglio ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere	
	intestata direttamente al concessionario.	
	ART. 8 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI	
	Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a	
	terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del bar – ristorante,	
	considerando gli stessi, oltre ai fruitori del servizio stesso il Comune, gli eventuali	
	dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso i locali di cui all'art. 1,	
	nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.	
	Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario assume la responsabilità	
	esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al	

	medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad	
	eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente,	
	liberando il Comune di Vermiglio, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o	
	responsabilità al riguardo.	
	Il Comune di Vermiglio prende atto che il concessionario ha stipulato polizza	
	assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. _____ dd. _____, con la	
	_____ per un massimale pari a Euro _____ per la copertura dei	
	rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1. L'esistenza, la validità e	
	l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del	
	contratto è condizione essenziale per la stipula del presente contratto da parte del	
	Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in	
	qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di	
	diritto.	
	La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico	
	del Comune.	
	ART. 9 – UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE	
	Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza del buon padre di	
	famiglia i locali che riceve in concessione e le attrezzature date in comodato per la	
	prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a provvedere	
	alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, e obbligandosi altresì a	
	restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono	
	stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in	
	conformità alle condizioni contrattuali.	
	Rimangono, altresì, a carico del concessionario lo smaltimento e la sostituzione delle	
	attrezzature che nel corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non	

	essere più utilizzabili per lo svolgimento dell'attività. La riconsegna dei locali e	
	dell'eventuale attrezzatura avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in	
	seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Le	
	attrezzature acquistate dal concessionario a completamento delle dotazioni esistenti,	
	nonché quelle eventualmente acquistate in sostituzione delle attrezzature messe a	
	disposizione dal Comune e non più utilizzabili, resteranno di proprietà del	
	concessionario.	
	In qualunque momento il Comune potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello	
	stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni	
	imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione	
	o comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva	
	la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni	
	dal riscontro. In caso di inadempimento da parte del concessionario, il Comune	
	provvederà agli interventi necessari, addebitando al concessionario un importo pari	
	alla spesa sostenuta.	
	Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere consegnati liberi dai	
	beni di proprietà del concessionario.	
	Rimangono a carico del concessionario gli ulteriori obblighi generali elencati nel	
	disciplinare di concessione.	
	ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA	
	Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza,	
	gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso	
	gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei	
	soci lavoratori, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla	
	cooperazione (socio lavoratore).	

	Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni	
	di lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché di sicurezza dei lavoratori, con	
	particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve dotare il	
	personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in	
	relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a	
	garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.	
	Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Comune	
	provvederà a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici dei locali dati in	
	concessione e della attrezzatura in essi contenuta, mentre il concessionario ha	
	l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi	
	quelli interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008, da presentare in	
	Comune prima della consegna dei locali.	
	Il documento redatto dal concessionario è sottoposto a verifica da parte del Comune,	
	il quale può imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei	
	lavoratori o di terzi. Il concessionario ha l'obbligo di adeguare il documento di	
	valutazione dei rischi entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni effettuate dal	
	Comune. Decorso tale termine verrà diffidato ad adempiere entro un ulteriore	
	termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune procederà alla revoca	
	della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni.	
	Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente	
	ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e	
	di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei	
	dipendenti da parte del concessionario.	
	Il concessionario si obbliga a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per	
	reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.	

	Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di	
	adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di	
	maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario con	
	facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal	
	concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 14 e fino alla	
	concorrenza della stessa.	
	ART. 11 – VIGILANZA SUL CONTRATTO	
	La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta al Servizio	
	Segreteria e Ufficio Tecnico Comunale per i diversi aspetti di competenza. Il Comune	
	effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito a eventuali	
	segnalazioni scritte.	
	ART. 12 – INADEMPIMENTI E PENALI	
	Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di	
	gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che	
	costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e	
	dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta	
	degli addebiti al concessionario. Il concessionario deve rispondere per iscritto agli	
	addebiti contestati entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse.	
	Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano	
	ritenute adeguate, il Comune addebiterà al concessionario una penale da Euro	
	200,00.- a Euro 1.500,00.- a seconda della gravità dell'infrazione.	
	ART. 13 - RISOLUZIONE	
	Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolverà	
	di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni assunte con il	
	presente contratto.	

	Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del	
	concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola	
	risolutiva espressa.	
	ART. 14 – CAUZIONE	
	Si dà atto che il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva pari ad	
	un'annualità del canone ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36.	
	Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso	
	di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i	
	pagamenti diretti previsti dall'art. 10 e nel caso in cui vengano applicate le penali di	
	cui all'art. 12. In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il	
	Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 o disponga la	
	revoca della concessione a norma degli artt. 1, 4, 8, 10 e 13.	
	Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il	
	Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel	
	termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.	
	La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte	
	dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto	
	espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.	
	Il concessionario dovrà inoltre costituire una cauzione di Euro 500.000,00.-	
	(cinquecentomila/00), a garanzia dell'esatto adempimento della obbligazione	
	rappresentata dalla realizzazione dei lavori di riqualificazione indicati al paragrafo IV	
	del bando di gara. Tale garanzia sarà svincolata in seguito alla verifica della regolare	
	esecuzione dei lavori da parte del Comune di Vermiglio. Qualora entro il termine di	
	sei anni dalla stipula della presente concessione i lavori di riqualificazione non	
	fossero realizzati, la garanzia sarà incamerata dal comune di Vermiglio a titolo di	

	risarcimento.	
	ART. 15 – ELEZIONE DOMICILIO	
	Per ogni effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la	
	propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello	
	stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente	
	contratto.	
	ART. 16 – RICHIAMI NORMATIVI	
	Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si	
	intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.	
	ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese per ed in causa del presente atto, fiscali, amministrative e contrattuali e	
	d'asta, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.	
	ART. 18 - REGISTRAZIONE	
	Il presente atto è soggetto a registrazione e verrà reso in forma pubblica a rogito del	
	Segretario Comunale.	
	E, richiesto, io Segretario comunale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto	
	da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 13 pagine, dandone	
	lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà,	
	per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi	
	dell'art. 52 bis della Legge 16.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della	
	firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica	
	dell'atto sottoscritto. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante	
	ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.	
	Letto, accettato ed in conferma sottoscritto.	
	IL SINDACO	IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Bertolini Michele -

della Società _____

L'UFFICIALE ROGANTE

- Gasperini dott. Alberto -

(firmato digitalmente)